



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 24 agosto 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 24 agosto 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 43

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Moris CARROZZIERI – tesserato Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori;

Sig. Pietro MANCINI – Presidente Soc. Arezzo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. AREZZO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 27/7/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Moris Carrozzi per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato piena esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 13 s/s 2004/2005, nonché Piero Mancini, Presidente della Soc. Arezzo, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., e la Soc. Arezzo per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Carrozzeri si rileva che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 1 del C.G.S., in quanto i pagamenti sarebbero stati effettuati tempestivamente. In quella presentata dalla Soc. Arezzo, invece, si rileva, innanzitutto, che non sarebbe applicabile la norma sulla responsabilità oggettiva nei confronti della Società in quanto il comportamento del Carrozzeri esula dalla sfera c.d. sportiva e, in secondo luogo, che la Società avrebbe provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto. In conseguenza, in ambedue le memorie, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Carrozzeri, di € 1.000,00 per il Mancini e di € 5.000,00 per la Soc. Arezzo.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Arezzo e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che sia il Carrozzeri, sia la Soc. Arezzo (alla quale il calciatore aveva chiesto la cessione del quinto dello stipendio) hanno provveduto a dare esecuzione parziale al lodo arbitrale n. 13 s/s 2004/2005 in ritardo, seppur lieve.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nell'ambito di operatività dei quali è indubbio che rientri anche il rispetto del termine di esecuzione di un lodo.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Carrozzeri e del Presidente della Soc. Arezzo, in qualità di legale rappresentante, alla quale segue quella diretta e oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenendo conto dei più recenti orientamenti della C.A.F. (C.U. 7.11.2005, Soc. Lazio), appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 per Morris Carrozzeri e quella dell'ammonizione per Pietro Mancini e per la Soc. Arezzo.

b) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIPOPING DEL CONI

a carico:

Sig. Walter BRESSAN

Il procedimento.

A seguito del controllo antidoping effettuato in data 1/5/2006, al termine della gara Arezzo-Rimini, valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Walter Bressan, tesserato per la Soc. Arezzo. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Seibersdorf hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di metabolite di Finasteride.

Le controanalisi, effettuate su richiesta dell'interessato, hanno confermato la positività.

In data 13/5/2006 il Bressan è stato sottoposto ad un altro controllo antidoping e anche in tale occasione è stata riscontrata la presenza nel campione biologico di Carboxy-Finasteride. Conseguentemente, la Commissione – con decisione del 18/5/2006 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Bressan.

In data 27/6/2006, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Bressan in merito alla positività riscontrata. Questi ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un farmaco di preparazione galenica contenente il principio attivo Finasteride utilizzato al fine di curare una forma di alopecia androgenetica; che tale prodotto gli era stato prescritto ben quattro anni orsono dalla dott.ssa Tafreshinajad del Centro tricologico Landen al quale si era rivolto; che non sapeva che tale farmaco contenesse sostanze vietate e che, comunque, ne aveva informato i medici sociali. In particolare, il Bressan ha esibito il diario clinico con relativa scheda sanitaria nel quale era annotato che, in data 7/9/2005, l'atleta aveva riferito al dott. Regi, medico della Soc. Arezzo, l'utilizzazione di preparato galenico con Finasteride, e ha prodotto una consulenza tecnica medico-legale e tossicologica dalla quale risulta che l'interessato non era consumatore di anabolizzanti.

In data 18/7/2006, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato anche il dott. Regi, medico della Soc. Arezzo, il quale ha dichiarato, da una parte, che si era limitato a registrare un "semplice dato anamnesico", in quanto l'atleta non aveva specificato né il periodo né la posologia di quanto aveva assunto, e, dall'altra, che, essendo un esperto in materia antidoping, in occasione di ogni gara chiedeva a tutti i giocatori se avessero assunto farmaci, senza che il Bressan abbia mai dato una risposta positiva.

Successivamente, l'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Bressan agli Organi di giustizia competenti con atto del 1/8/2006 proc. n. 70/06, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della F.I.G.C. in data 10/8/2006.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Bressan ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, rilevando, in particolare, che la positività sarebbe dovuta alla assunzione di un farmaco assunto per curare una malattia, senza essere direttamente o indirettamente legato al doping, che non vi sarebbe stato alcun dolo nel comportamento dell'incolpato, che tutte le necessarie comunicazioni al medico sociale sarebbero state tempestivamente effettuate (tanto è vero che quest'ultimo avrebbe assicurato sulla legittimità dell'assunzione) e che, comunque, dalla consulenza medico-legale tossicologica risulterebbe che l'incolpato non è un consumatore abituale di anabolizzanti. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Bressan alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per un anno.

E' comparso altresì il Bressan, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, dato atto che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metabolite di Finasteride, osserva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta che il Bressan ha utilizzato un prodotto farmaceutico contenente

Finasteride. Tale sostanza, a partire dal gennaio 2005, è prevista nella “Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti” del CONI e non può essere assunta neppure per uso terapeutico.

Ne deriva che il Bressan ha violato l’art. 1.2.1. del Regolamento Antidoping, il quale stabilisce, da una parte, che è preciso dovere di ciascun atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita e, dall’altra, che gli atleti sono responsabili di tutte le sostanze proibite e dei relativi metabolici rinvenuti nei loro campioni biologici.

In presenza di una disposizione siffatta che, pur nella sua non precisa formulazione tecnico-normativa, non consente alcun apprezzamento discrezionale da parte della Commissione, le affermazioni contenute nella memoria difensiva (e, in particolare, quella secondo la quale l’incolpato avrebbe agito senza alcuna colpa e quella secondo la quale l’incolpato risulterebbe non aver utilizzato sostanze anabolizzanti) non assumono rilievo.

Ai sensi dell’art. 19.2 del Regolamento Antidoping, la sanzione prevista per la violazione in questione è la squalifica per un periodo di due anni. Nel caso di specie, però, tenuto conto che il Bressan ha utilizzato un prodotto che sino al gennaio 2005 non era vietato e che pertanto può non essere ritenuto responsabile di colpa o negligenza significativa, trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 19.5.2, in base alla quale il periodo di squalifica può essere ridotto sino alla metà.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Walter Bressan la sanzione della squalifica da qualsiasi attività sportiva per un anno a decorrere dalla data di sospensione (18 maggio 2006).

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

“Secondo le disposizioni della F.I.G.C. e sulla base della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare in data odierna, il calciatore Walter Bressan viene inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO (ex art. 12.1 del Regolamento Antidoping) ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti dalla vigente normativa antidoping, per l’intera durata del provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva (ex art. 12 e 19).”

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 4 settembre 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 AGOSTO 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese